

LA SALVAGUARDIA DEL RICCIO DI MARE PUGLIESE: DA UN SINGOLO CASO, ALLA TUTELA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

Giulia Sulpizi*

Abstract (It): Attraverso la menzione di “biodiversità” nell’innovato art. 9 Cost. si potrebbe ritenere che tale elemento risulti oggi fondamentale per l’ordinamento giuridico italiano tutto. Alla luce di una mutata sensibilità internazionale e nazionale si deve, quindi, verificare se effettivamente l’Italia intenda tutelare quest’aspetto. A tal fine, pare di speciale rilievo la questione, giunta all’attenzione della Corte costituzionale, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante il divieto, introdotto dalla Regione Puglia, di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, procacciati nei mari regionali, per un periodo di tre anni. L’obiettivo della disposizione censurata pare risiedere nella volontà di scongiurare il rischio di estinzione della fauna delle suddette aree marine, ma tale obiettivo – per quanto nobile – ha suscitato non poche perplessità, rischiando di porsi in violazione sia dell’art. 117, c. 2., lett. s) Cost., con riguardo alla materia di competenza esclusiva “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. La soluzione di questo caso appare significativa, soprattutto se si considera l’importanza degli interessi pubblici in gioco, da bilanciarsi cautamente. Adottando, quindi, un approccio di *law and literature*, si può partire dalla centralità che la Natura, in tutte le sue forme e declinazioni, assume nell’opera dello scrittore Tolkien, che sembra aver prefigurato un possibile “pregiudizio ecologico”, legato all’eccessivo ricorso all’industria e ai rilevanti cambiamenti climatici. Considerando, quindi, la normativa europea, nazionale e regionale sul punto, attraverso la risoluzione del caso pugliese, si possono trarre importanti conclusioni di sistema in tema di garanzia della fauna marina in un ecosistema protetto, nel complesso intreccio di competenze delineatosi.

Abstract (En): The guarantee of biodiversity has led, after the 2022 Italian constitutional reform, is more than ever centrale in this legal system. Starting from a changed international and national sensibility towards the above mentioned problem, we can discuss whether in Italy this aspect is truly protected. This is why the recent case brought to the Italian Constitutional Court, dealing with the prohibition, by the Region Puglia, of taking, collection, detention, transport, arrival and commercialization of sea urchins and similar marine species, for a three-year period, is particularly significant. This prevision’s purpose is to take care of the above-mentioned species, but it has caused numerous problems. In fact, there were concerns about the compatibility of this rule with art. 117, c. 2., lett. s) of the Italian Constitution, dealing with the guarantee of environment. This is fundamental, since there are several public interests at stake. Adopting therefore a law and literature approach, we can see the importance of Nature, in all its aspects, in J.R.R. Tolkien’s “The lord of the rings”, where the author stressed the idea of possible ecological disasters because of pollution and climate changes. After considering European, national and regional legislation and the resolution of this specific case, we can take some central conclusions regarding the necessity to protect marine endangered species, in a complex balance between opposing interests.

SOMMARIO: 1. La Natura: soggetto o oggetto di relazione nel diritto... – 2. ...e nella letteratura. – 3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di tutela ambientale, prima e dopo la riforma costituzionale del 2022. – 4. La questione specifica: la salvaguardia del riccio

di mare pugliese. – 4.1 L'inquadramento normativo in materia di pesca: l'intarsio tra Costituzione e normativa europea, statale e regionale. – 5. La soluzione accolta con la sentenza n. 16/2024. – 6. Considerazioni conclusive.

1. La Natura: soggetto o oggetto di relazione nel diritto...

La crisi ambientale e la pandemia hanno scosso il mondo contemporaneo, comportando la necessità, per l'uomo e per il diritto, di interrogarsi nuovamente su antiche questioni e di ideare creative soluzioni normative per risolvere vecchie problematiche. Non stupisce, infatti, che sia emerso con particolare evidenza in taluni ordinamenti come non basti basarsi su una concezione antropocentrica dell'universo, ma sia d'uopo, piuttosto, adottare una prospettiva relazionale, che unisce una componente vivente ad una non vivente nella tutela del globo e dei suoi abitanti¹.

Proprio grazie al progresso scientifico e tecnologico è oggi possibile individuare nuovi potenziali soggetti giuridici² e, tra questi, rinveniamo, in specie, le componenti inumane, ovvero sia gli animali e gli elementi naturalistici di vario genere, cui si attribuiscono specifiche prerogative³.

Proprio alla luce di tale aspetto, si può considerare il sorgere di due differenti posizioni interpretative. Da una parte, si assegna alla Natura in quanto tale vera e propria soggettività, trasformandola da *res* su cui agire a titolare di diritti e potestà⁴. Dall'altra, si può fare riferimento ad un approccio che si potrebbe definire come "relazionale", su cui si tornerà *infra*.

Partendo, dunque, dalla prima prospettazione, si può indagare quanto prevedono attualmente le Costituzioni della Bolivia e dell'Ecuador, laddove la Natura è personificata in termini giuridici, i cui diritti possono essere garantiti in maniera collettiva, tramite l'esercizio di azioni popolari che prescindono da uno specifico legame con il territorio. Tali congegni di protezione sono triplicemente qualificati presentando, innanzitutto, carattere preventivo, laddove si evita che la minaccia attenti ai diritti e agli interessi diffusi; in secondo luogo, sospensivo, grazie alla cessazione degli effetti prodotti dall'atto lesivo; da ultimo, riparatorio, con l'obbligo del ripristino delle condizioni precedenti alla lesione⁵.

1* Dottoranda di ricerca in Diritto, mercato e persona - Università Ca' Foscari (Venezia) e Université Sorbonne Paris Nord (Parigi).

J. MAZZUCA, *La natura come soggetto di diritto. Proliferazione delle soggettività e concetti giuridici in trasformazione*, in *Federalismi*, n. 27, 2023, p. 47. In particolare, in merito all'importanza della crisi climatica ed ambientale e alle lotte dei movimenti ambientalisti (nell'ambito dei *Fridays for Future*), oltre che alla proposta di Macron di sanzionare i crimini contro Madre Terra, si veda G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, n. 2, 2022, pp. 1-2.

2 Su questo nuovo approccio si veda N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997 e ID., *Eguaglianza e diritti*, Einaudi, Torino, 1995.

3 Si può partire dalle riflessioni formulate dall'antropologo P. DESCOLA, *Un'ecologia delle relazioni. L'uomo e il suo ambiente*, Edizioni Marietti 1820, Bologna, 2021.

4 J. MAZZUCA, *La natura come soggetto di diritto*, cit., p. 53: «(...) oggi, in molti sistemi giuridici contemporanei, pur non essendo ancora stata positivizzata la soggettività giuridica della Natura e di tutte le sue componenti non umane, si sono codificate alcune istanze, facendosi strada la tendenza a formalizzare come dato normativo la protezione di esseri non umani accanto a quella umana».

5 Hanno analizzato tale impostazione, tra i tanti, A. APOSTOLI, *Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano*, in A. SACOCCIO (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 112 ss.; C. STORINI, A. NOGUERA, *Processo costituente e Costituzione in Bolivia. Il difficile cammino verso la rifondazione dello Stato*, in *DPCE*, n. 3, 2008; pp. 1285 ss. e S. BAGNI, *Fluttuazioni giurisprudenziali nel riconoscimento del pluralismo giuridico egualitario in Ecuador e Perù*, in R.

Sempre nel medesimo solco, si può segnalare la pronuncia della Corte costituzionale colombiana, che ha avuto modo di riconoscere una responsabilità in capo a ciascun individuo ai fini della gestione e della difesa del mondo non umano, secondo i doveri di solidarietà intergenerazionale, ritenendo lecito l'esercizio di un'azione giudiziale legata alla tutela di diritti collettivi fondamentali per le comunità etniche di appartenenza. In particolare, qui si è giunti ad affermare l'esistenza, in capo al fiume Atrato, di c.d. *biocultural rights*, ovverosia «i diritti delle comunità etniche e gli ecosistemi con cui sviluppano speciali relazioni simbiotiche attraverso le proprie regole e tradizioni», da tutelarsi avverso lo sversamento nel corso d'acqua di sostanze altamente inquinanti, come il mercurio e il cianuro, e la dispersione di vapori di mercurio dal trattamento delle sostanze residue⁶.

Tale riconoscimento pare, ulteriormente, porsi in linea con quanto affermato nella legge varata dal Parlamento neozelandese nel 2017 che, facendo seguito ad un precedente accordo tra lo Stato e il popolo maori, ha attribuito al fiume Te Awa Tupua lo *status* di *legal person*. In maniera non dissimile ha optato, il 20 marzo 2017, l'Alta Corte dell'Uttarakhand, che è giunta a definire il fiume Gange e il suo affluente Yamuna *juristic/legal persons/living entities*, «con tutti i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità di una persona vivente»⁷.

Si è arrivati, così, a delineare una nuova concezione, intesa ad attribuire una soggettività autonoma ad elementi inanimati, alla luce di una mutata – e rinnovata – attenzione per tutti gli aspetti naturalistici ed ambientali.

Si può, poi, passare ad una seconda prospettazione, “relazionale” appunto, adottata, a ben vedere, nell'ordinamento giuridico italiano contemporaneo. Essa si può considerare qui innestata nell'alveo della solidarietà ambientale, che si connota per una duplice dimensione, orizzontale e verticale. Sotto il primo profilo si intende la responsabilità dell'individuo verso la collettività, in cui la Repubblica svolge il ruolo di garante dell'adempimento di tali doveri, mentre, per quanto riguarda l'elemento “verticale”, ci si riferisce alla solidarietà di stampo pubblicistico, comportante una funzione attiva dello Stato verso i cittadini⁸. Il primo versante, quindi, si risolve nel considerare la tutela ambientale come valore costituzionale che, *ex art. 2 Cost.*, si estende sia nei confronti della cittadinanza tutta che dei singoli⁹. Il secondo, invece, si appunta sull'art. 3, c. 2 Cost., configurando tale dovere in capo alle

CAMMARATA, M. ROSTI (a cura di), *I Popoli indigeni e i loro diritti. Dinamiche continentali, scenari nazionali*, Milano University Press, Milano, 2023, pp. 321-346.

6 J. MAZZUCA, *La natura come soggetto di diritto*, cit., p. 56, riprendendo le considerazioni espresse in merito alla sentenza T-622 del 10 novembre 2016 della Corte costituzionale colombiana da S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, n. 4, 2018, pp. 989-1003; ID., *L'armonia tra il sé, l'altro e il cosmo come norma: la costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata*, in *Governare la paura*, Special Issue, 2013, pp. 220 ss. e S. BALDIN, *I diritti della Natura: i risvolti giuridici dell'etica ambientale exigente in America latina*, in *Quaderni costituzionali*, n. 6, 2014, pp. 1-27.

7 Come riporta J. MAZZUCA, *La natura come soggetto di diritto*, cit., p. 58.

8 S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e Società*, n. 1, 1996, pp. 10-11.

9 L'ambiente è stato apprezzato, non a caso, dalla Corte costituzionale come facente parte di «beni costituzionalmente rilevanti» già nell'ord. n. 183/1983. Per esso si intende una sintesi di una pluralità di aspetti di natura diversa, funzionali alla tutela della salute, ma collegati anche alla natura, al paesaggio, alla cultura, all'educazione. Per la Corte il bene ambiente è tanto un diritto fondamentale della persona quanto un interesse della collettività: «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita» e la sua protezione «non persegue astrattamente finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività», per cui «esso assurge a valore primario e assoluto» (Corte cost., sent. n. 641/1987). Non stupisce, dunque, che il bene dell'ambiente ricomprenda «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (...), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo

istituzioni pubbliche, al fine di tutelare gli individui nel loro diritto a vivere in un ambiente salubre per consentire lo sviluppo delle loro personalità e garantire la loro sussistenza¹⁰.

Ciò è divenuto ancora più di rilievo alla luce della riforma costituzionale del 2022 degli artt. 9 e 41 della legge fondamentale¹¹, che ha dato corpo, in maniera olistica, alla tutela della salute umana, animale e ambientale, introducendo, altresì, impegni per il futuro¹².

In specie, il previgente art. 9 non menzionava l'ambiente nel suo articolato, ma vi era stato ricondotto tramite la giurisprudenza della Consulta a partire dagli anni '80, che era giunta a riconoscere la centralità, anche sulla scia dell'istituzione del Ministero dell'ambiente con l. n. 349/1986¹³. Esso, poi, ha trovato una sua consacrazione nel testo dell'art. 117, c. 2, lett. s) Cost. dopo la riforma del Titolo V della Carta del 1948, con l'affidamento in via esclusiva allo Stato del compito di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali. Sul punto, già in passato la Corte costituzionale aveva affermato che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (...) per cui essa assurge a valore primario ed assoluto»¹⁴.

Non stupisce, dunque, che tale concetto sia da lungo tempo definito come «relazionale», nel senso di «trasversale a tutti gli altri principi e valori definiti nelle norme costituzionali», in una triplice dimensione. In primo luogo, si deve discorrere del legame sussistente tra uomo e natura, laddove il primo si pone come custode della seconda. È necessario, poi, analizzare, secondo una prospettiva diacronica e dinamica, lo sviluppo degli ecosistemi, considerando, altresì, in maniera interdisciplinare, l'apporto della cultura scientifica al mondo giuridico. Da ultimo, non si può dimenticare l'influenza che le diversità territoriali esercitano sui medesimi problemi, a seconda che si prenda in considerazione l'intera biosfera, lo spazio regionale o il singolo bioambiente¹⁵.

Come si è già avuto modo di dimostrare alla luce delle innovazioni contenute nelle Carte costituzionali di ordinamenti esteri, l'ambiente è divenuto un obiettivo e una garanzia fondamentale all'interno del sistema giuridico: ciò è avvenuto pure in Italia con riferimento alle responsabilità collettive ed individuali¹⁶.

Con le revisioni *ante* citate, nei novellati artt. 9 e 41 Cost. si può, oggi, invocare una tutela, in ottica valoriale, dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità senza necessità di passare per "l'intermediazione" di altri diritti, come, ad esempio, la salute¹⁷: palese è, infatti, il riconoscimento

stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni» (Corte cost., sent. n. 210/1987).

10 P. FERRETTI, *La tutela dell'ambiente in Costituzione: tra dovere di solidarietà e prospettive di bilanciamento*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2023, pp. 36-37.

11 Intervenuta con l. cost. n. 1/2022.

12 R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l.cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi*, n. 11, 2022, pp. 1-8; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi*, n. 13, 2022, pp. 187-212; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1, 2022, pp. 127-154 e D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 24, 2023, pp. 32-65.

13 Si rinvia alla centrale sentenza della Consulta, *ante* citata, del 1987.

14 Corte cost., sent. n. 641/1987.

15 S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3, 2017, pp. 8-9.

16 *Ivi*, p. 10.

17 A parere di alcuni si è trattato di uno degli «interventi-bilancio, quegli interventi di riforma costituzionale chiamati non già ad innovare, bensì a positivizzare orientamenti normativi e giurisprudenziali – il diritto vivente

loro attribuito dal legislatore costituzionale, adottando l'approccio, di carattere internazionale, *One Health*¹⁸, che declina la salute in riferimento all'interfaccia uomo-ambiente-animale, individuando stretti nessi di interrelazione tra tali elementi. Si sostiene, così, che essi non possono essere considerati come soggetti di diritto "slegati", ma debbono essere presi unitamente in considerazione, in ragione del legame di interdipendenza sussistente tra loro¹⁹.

Risulterà, quindi, opportuno, nel seguito della trattazione, individuare non solo quale sia l'impostazione già adottata in Italia, ma quale pare essere, nel nostro sistema giuridico, quella maggiormente incoraggiabile.

2. ...e nella letteratura.

Al fine di condurre la succitata analisi, è bene basarsi su una metodologia di *law and literature*, che pone, quindi, in relazione le innovazioni normative con spunti che provengono dal mondo letterario²⁰.

Ciò che si tenterà di individuare è come sia indagata la tematica ambientale e come sia trattata in settori giuridici e non, tramite un approccio di apertura ad altre discipline e saperi di formazione dell'individuo/studioso²¹, che diviene strumento precipuo di analisi delle problematiche che agitano

– ormai consolidati»: così si riprende una dizione impiegata da G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 1187-1189. C'è, però, chi diversamente argomenta, sostenendo, in maniera condivisibile, che per due ragioni l'intervento del legislatore costituzionale è risultato opportuno. La prima è connessa all'esigenza di "ristabilire i ruoli", in un'equa ripartizione tra ciò che compete alla Corte costituzionale e al Parlamento. La seconda risiede nella necessità per il diritto, pure costituzionale, di diventare anche «conformativo» della realtà, costituendo punto di partenza per elaborazioni future: così, F. FABRIZZI, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2023, pp. 161-163, riprendendo F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 28 febbraio 2022, p. 6.

18 Di cui si darà conto in maniera più approfondita *infra*.

19 J. MAZZUCA, *La natura come soggetto di diritto*, cit., spec. p. 64, ma anche pp. 64 ss.: «Non c'è solo la specie umana da preservare, in quanto la salute del pianeta e di tutti i suoi abitanti deve avere pari dignità e pari attenzione se vogliamo veramente creare un ecosistema sostenibile e durevole, perché le alterazioni che avvengono nei primi anelli di questa articolata catena della vita si ripercuotono inevitabilmente, con un effetto domino, a breve o a lungo termine, sulla salute animale e poi su quella umana».

20 «L'obiettivo è di coltivare la sensibilità degli operatori giuridici e politici attraverso l'analisi e la diffusione di opere letterarie (...) in cui si rinvergono i valori giuridici fondamentali della cultura americana, ma nella storia più recente (...) *Law and Literature* si trasforma in uno dei movimenti di rivolta verso il formalismo nel solco dei *Critical Legal Studies* (CLS), proiettato verso una politica del diritto e dei diritti animata dalle istanze critiche del realismo giuridico»: così, M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in *Anamorphosis-Rivista Internacional de Dereito e Literatura*, vol. 1, n. 1, 2015, p. 4, laddove si rinvergono i fondamenti di tale approccio nell'ordinamento statunitense.

21 «Diritto e letteratura è percepito negli studi europei non come una materia a sé, ma come una via ulteriore da percorrere per approfondire la riflessione giuridica, soprattutto quando si rivolge al rapporto complesso tra il diritto e l'uomo con le sue realtà (...). Tra gli studiosi europei persiste più probabilmente l'idea che l'educazione al diritto e civica non è tanto un fine, quanto un'ovvia conseguenza della formazione complessiva della persona, che "si coltiva" rivolgendosi in modo ampio della cultura umanistica e scientifica, alla quale a maggior ragione si dedica il giurista per propria sensibilità, complice anche la sua vicinanza alla legge che lo obbliga ad attraversare vari mondi»: M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, cit., p. 11. «Il diritto per poter svolgere la sua funzione, in un'epoca in cui muta il rapporto delle norme nel tempo e nello spazio, in cui gli stessi circuiti ordinamentali non giuridici vivono crisi valoriali e relazionali e le nostre società conoscono metamorfosi strutturali, deve recuperare quella parte sempre più significativa del proprio strutturarsi che trova origine in fenomeni metagiuridici (sociali, culturali, tecnologici, scientifici, etici e religiosi) che concorrono a fare del diritto un fenomeno (...) di derivazione politica», in un contesto in cui il ruolo della cultura giuridica e del giurista divengono sempre più fondamentali: così, O. ROSELLI, *Humanities e l'interrogativo di*

l'ordinamento contemporaneo, allontanandosi da un rigido formalismo²².

Perché non valorizzare, infatti, che numerose istanze sono di origine antica ed emergono, a ben vedere, nella realtà concreta di tutti i giorni e non solo nell'attualità normativa e tra le innovazioni legislative?²³

Basti, a tal proposito, pensare a come la questione climatica e dell'eccessiva industrializzazione siano aspetti chiaramente presenti nell'opera dello scrittore inglese J.R.R. Tolkien e, in specie, nel suo "Il Signore degli anelli". Sono qui svariati i momenti in cui tali elementi emergono con peculiare virulenza. Si può accennare, in questa sede, alla nefasta opera degli Orchi, che distruggono le foreste e costringono così il pacifico popolo degli Ent ad entrare in conflitto con lo stregone malvagio Saruman. Non a caso, si affida a Barbalbero un chiaro pensiero di critica nei confronti dell'umanità tutta, che non si interessa del benessere dell'ecosistema. Questi, appunto, così afferma: «Io non sono mai del tutto dalla *parte* di qualcuno, perché nessuno è mai del tutto dalla *parte* mia, non so se ci capiamo: al giorno d'oggi nessuno (...) si prende cura dei boschi come me»²⁴. Sembra, quindi, ad una prima analisi, che qui si voglia adottare la prima delle due concezioni anzi dette, ovvero sia che si voglia affermare la natura di soggetto di diritto autonomo della Natura in quanto tale²⁵. Così, però, pare non essere, ad una disamina più attenta e circospetta.

Si può, infatti, evidenziare la dimensione propriamente "relazionale" che pure in questo caso – sia in negativo che in positivo – si può rinvenire nell'opera di Tolkien. Non sfugge, infatti, che tante sono le descrizioni degli ecosistemi compromessi dall'azione dei seguaci di Sauron o dagli sfruttamenti del *mithril* da parte dei Nani nelle miniere, così come diverse sono le immagini di armonia con la natura e l'ambiente circostante che connotano i mondi degli Elfi, in simbiosi con ciò che li circonda in uno stato di armonia e di perfetta compenetrazione. Non stupisce, da ultimo, che proprio la vittoria contro il male e le sue manifestazioni terrene sia foriera di una nuova era, che porta con sé il rimboschimento

cosa si intende per diritto. L'orizzonte del giurista oltre la "parzialità" del diritto positivo, in *ISLL Papers*, n. 16, 2023, p. 4.

22 M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, cit., p. 25: «La risposta è che in *Law and Humanities* si riassume una metodologia di ricerca volta a far dialogare competenze specialistiche differenti interessate da ambiti comuni, con l'obiettivo di mettere a punto categorie e altri strumenti di analisi *ad hoc* per operare sull'oggetto specifico dell'indagine, nella prospettiva di creare un approccio transdisciplinare più che un dialogo interdisciplinare, che promette un maggiore successo quanto più riesce a coinvolgere la capacità di sguardo proveniente dalle diverse specializzazioni». S. PRISCO, *Letteratura e altre arti. Un ruolo decisivo per un nuovo giurista critico*, in O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, il Mulino, Bologna, 2020, p. 423: «(...) letteratura e diritto hanno in comune un andamento di costruzione dilatata nel tempo e raccontata, nonché una funzione tendenzialmente ordinante e (...) riconciliativa, il recupero cioè dello «stabilito», dopo lo scompiglio che ha sconvolto una specifica relazione sociale, se possibile da recuperare», riprendendo le considerazioni di M.P. MITTICA, *Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor. Rivista di scienze della comunicazione*, n. 1, 2010, pp. 14 ss. «Sono proprio grandi opere letterarie a farci comprendere profili della dimensione giuridica che non sono riconducibili alla mera statuizione delle disposizioni, proprio perché il vissuto degli uomini ed il susseguirsi degli eventi contribuiscono alla loro trasformazione in norme»: O. ROSELLI, *Diritto, Letteratura e una più ampia comprensione del possibile*, in *ISLL Papers*, n. 11, 2018, p. 4, riprendendo, altresì, le considerazioni di Paolo Grossi in tema di «carnalità del diritto».

23 Sulla difficoltà dell'ordinamento giuridico e del diritto di "prendere sul serio" le tematiche ambientali, nonostante la loro centralità per la società contemporanea, si veda D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022, spec. p. 56.

24 J.R.R. TOLKIEN, *Le Due Torri*, Bompiani, Milano, 2020, p. 503.

25 R. MAUREL (a cura di), *Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux*, Enrick B. Éditions, Parigi, 2023, p. 119.

e la creazione di giardini e parchi a Minas Tirith, con una ritrovata fusione tra ecosistema, flora, fauna e uomo, all'indomani dell'incoronazione a Re di Gondor di Aragorn²⁶.

3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di tutela ambientale, prima e dopo la riforma costituzionale del 2022.

Partendo, quindi, da tale prospettiva relazionale, si può giungere a delineare – in maniera sintetica – come la normativa e la giurisprudenza, specialmente costituzionale, si siano occupate del tema ambientale, distinguendo quanto si prevedeva e affermava prima dell'approvazione della l.cost. n. 1/2022 e quanto, invece, si può ravvisare a seguito di tali innovazioni. Stante l'importanza di tale apporto, risulta, quindi, necessario, considerare quanto espresso, altresì, dalla normativa europea, statale e regionale, partendo dalla tutela dell'ambiente per scendere nello specifico ambito della garanzia della biodiversità, in particolare marina.

Prendendo, quindi, in primo luogo, le mosse da tale nozione, ci si può interrogare se il vigente strumentario sia sufficiente per individuare precisi meccanismi di tutela delle specie, in questo caso marine, in pericolo.

Si tratta, come si è avuto modo di sottolineare, di una problematica trasversale, che valica i confini nazionali e che si pone come comune a svariati sistemi giuridici²⁷. Da qui, l'importanza di un coordinamento effettivo tra i diversi interventi e di un approccio integrato, che possa fornire apposite e specifiche soluzioni a tali problematiche contemporanee.

Solo in un secondo momento, si prenderà in esame, nella presente trattazione, il caso specifico, sottoposto di recente all'attenzione del giudice costituzionale, inerente alla salvaguardia del riccio di mare pugliese, elemento faunistico oggi potenzialmente compromesso dalla pesca e dalle attività economiche presenti sul territorio regionale in questione.

Prima della riforma costituzionale del 2022, l'unico riferimento esplicito alla nozione di "ambiente" e di "ecosistema" si rinveniva nell'art. 117, c. 2, lett. s) Cost., nella misura in cui tali elementi venivano attribuiti alla potestà legislativa esclusiva statale. Il previgente art. 9 Cost., infatti, menzionava esclusivamente il paesaggio, inserendolo tra i principi fondamentali dell'ordinamento, ma, da qui, l'ambiente aveva assunto una nuova dimensione, grazie allo sviluppo della giurisprudenza costituzionale, che ebbe modo di evidenziare il legame tra tutela dei diritti della persona e degli elementi naturalistici in una prospettiva solidaristica²⁸. Il paesaggio è stato così elevato a grimaldello per inserire nel testo costituzionale un riconoscimento della materia ambientale come valore costituzionale vero e proprio²⁹, in una prospettiva ampia e omnicomprensiva, nei termini di «equilibrio

²⁶ *Ivi*, pp. 123-126.

²⁷ F. FABRIZZI, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, cit., p. 163, dove si rammenta l'importanza dell'apporto del diritto internazionale su queste tematiche, che appaiono comuni a diversi ordinamenti. Ci si riferisce in questa sede alla Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992, laddove quest'ultima è definita come «la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi». Affermare che l'ambiente (e così pure la biodiversità) si ponga come valore «non significa postularne l'inviolabilità o la proibizione di ogni e qualsiasi interferenza, bensì comporta che colui che agisce su di esso debba fornire la giustificazione del suo intervento»: così, B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2005, p. 28.

²⁸ S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., pp. 11-13. La giurisprudenza costituzionale richiamata attiene alla dimensione valoriale dell'ambiente, come già ebbe occasione di sottolineare la Consulta con la citata sent. n. 641/1987. Pure successivamente la Corte si è riferita all'ambiente come «valore costituzionalmente garantito e protetto»: così, Corte cost., sentt. nn. 800/1988; 1031/1988; 324/1989; 127/1990; 437/1991; 79/1993 e 54/1994.

²⁹ G. MORBIDELLI, *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1129.

ecologico»³⁰. Così argomentando, sulla base delle considerazioni sviluppate da Beniamino Caravita di Toritto, si può sostenere che ciò abbia imposto degli *standards* di orientamento per le scelte politiche che, ad ogni livello, dovranno introdurre un adeguato ed apposito bilanciamento tra esigenze contrapposte, con una funzione di motivazione e di unificazione dei diversi gruppi sociali nel sistema giuridico nostrano³¹.

Accanto, poi, alla dimensione valoriale succitata, si intende altresì l'ambiente come materia tendenzialmente concorrente, sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001. A seguito, in particolare, di tale intervento, la Corte ha delineato la particolare natura di tale titolo di competenza legislativa, che è stata spesso sinteticamente definita materia "trasversale", dai contorni confusi, in cui risultava difficile articolare i confini tra interventi statali e regionali.

Fin dalle prime sentenze rese dopo la revisione del Titolo V, il giudice delle leggi ha chiarito che l'ambiente, come valore costituzionalmente protetto, «non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)»³².

Si può, quindi, affermare che «in funzione di quel valore, lo Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione»³³.

Alla luce, poi, dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 in materia ambientale, nella pronuncia n. 378 del 2007 della Consulta si ribadisce che la disciplina legislativa statale di tutela debba agire come «limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato»³⁴. Si può, dunque, ancora più chiaramente rammentare come questo valore abbia sempre più assunto il contorno di una "materia" in senso tecnico, idonea a definire il riparto di competenza fra i vari enti territoriali, poiché esso si configura quale «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti»³⁵.

Si deve, però, notare al contempo la sempiterna "trasversalità" dell'ambiente, che legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell'esercizio delle loro competenze, curano interessi funzionalmente collegati ad esso, anche se con un'azione tenuta a non diminuire il livello di tutela stabilito dallo Stato. Come hanno ribadito, in ultimo, svariate pronunce, la normativa regionale deve garantire il rispetto degli *standards* minimi uniformi posti dal legislatore nazionale, sancendo che «[l]'esercizio della competenza legislativa regionale, dunque, trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato»³⁶.

30 Che, pur riconoscendo la centralità della persona umana nella sua relazione con l'ambiente, rigetta le tesi e un'impostazione nettamente antropocentrica che «appare, se non insufficiente, quanto meno parziale e comunque insoddisfacente nel medio-lungo periodo per affrontare i temi dell'ambiente»: così, B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 24.

31 B. CARAVITA DI TORITTO, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ADRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, vol. I, Olschki, Firenze, 1999, p. 191.

32 Corte cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 536.

33 *Ibidem*.

34 Corte cost. sent. 14 novembre 2007, n. 378.

35 *Ibidem*.

Alla luce di tale ragionamento, si può arrivare a sostenere che la revisione costituzionale apportata nel 2022 non possa dirsi necessaria, volta a fronteggiare ipotetiche – e in realtà, appunto, inesistenti – lacune nella legge fondamentale³⁷. Piuttosto, si potrebbe sostenere l’opportunità – e l’incoraggiabilità, certamente – di tale innovazione normativa, salutata con favore da autorevole dottrina³⁸.

Da qui, si può notare la peculiarità, in ogni caso, della formulazione dell’art. 9 Cost., come innovato dalla revisione del 2022, che unisce al concetto di “ambiente”, qui espresso in maniera chiara, quello di “biodiversità” e di “ecosistemi”, con una connotazione necessariamente poliedrica e multidimensionale, dal momento che si può ben evidenziare le difficoltà definitorie di tali concetti e la conseguente difficoltà del diritto di riempire di significato prescrizioni normative formulate in maniera troppo ampia e generica³⁹.

Sembra, quindi, necessario non tanto esplicitare in Costituzione la tutela dell’ambiente – che, come si è già detto, è già presente –, quanto menzionare espressamente le sue diverse “articolarioni” e manifestazioni.

L’art. 117, c. 2, lett. s), Cost. riserva, come si è avuto modo di sottolineare, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, escludendo dal suo ambito applicativo – almeno a livello letterale – la nozione di “biodiversità”. Così facendo, si potrebbe giungere, quindi, a ritenere che solo i primi due ambiti ricadano nell’alveo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, lasciando l’ultima alla potestà residuale regionale. Tale disarmonia risulta, però, apparente, dal momento che la riscrittura dell’art. 117 Cost. è avvenuta nel 2001, dopo la riforma del Titolo V, e solo successivamente è emerso con chiarezza nel panorama, giuridico e sociale, italiano contemporaneo il concetto di “biodiversità”. Questo, dunque, non può che essere ricompreso, a seguito della riforma del 2022, sotto l’ombrello dell’art. 117, c. 2, lett. s) Cost.⁴⁰, come già sembrava affermare la giurisprudenza costituzionale⁴¹.

36 Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278. Sulla stessa linea si pone la sentenza n. 88 del 2020 della Consulta, che ha ribadito che «in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali». Quanto a tali interventi regionali, «la Corte ha affermato che la collocazione della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l’autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate».

37 B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 36, oltre a F. DE LEONARDIS, *L’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 3, 2004, pp. 4-5.

38 D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell’ambiente*, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente – Volume primo – Principi generali*, Cedam, Padova, 2012, p. 275.

39 Così, B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto all’ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 343-345 e M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente”*, in *Federalismi*, n. 25, 2006, p. 6.

40 G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, cit., p. 11

41 «(...) la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. (...) È evidente che quando ci si riferisce all’ambiente, così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’“ecosistema”. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda

Di nuovo, l'art. 41 Cost, come innovato, menziona espressamente tra i limiti alla libertà di iniziativa economica privata solo la salute e l'ambiente, ma, anche qui, pare non potersi limitare ad un'interpretazione esclusivamente letterale, dovendo, quindi, ricondurre nell'area di ciò che è oggi tutelato dalla Carta – e necessariamente bilanciato con altri valori di rango primario dell'ordinamento – una serie composita di nozioni⁴², comportando, a volte, una “recessività” della libertà dei privati in materia economica rispetto al “super-valore” ambientale⁴³, seppure con diversa intensità⁴⁴.

Da qui, la centralità dell'elemento “relazionale” di cui si è anzi detto. Proprio tale connessione risulta fondamentale nell'ambito della tutela della biodiversità, che appare intrecciata al concetto di salute umana, come emerge in numerose Convenzioni sovranazionali sul punto⁴⁵. Non stupisce, infatti, che negli ultimi decenni si sia ampiamente sviluppata una cooperazione tra organizzazioni deputate alla cura di questo specifico tema ambientale e quelle relative al benessere umano. Ciò è stato evidenziato dapprima con la decisione della Convenzione sulla biodiversità biologica sul tema “*Health and Biodiversity*”, in occasione della COP tenutasi nel 2014 in Corea del Sud, laddove è stato per la prima volta definito il *One Health*⁴⁶. In secondo luogo, è stato molto importante, al fine di sottolineare il legame sussistente tra biodiversità, salute fisica e benessere dell'uomo, il *report*, formulato congiuntamente dalla succitata Convenzione e dalla *World Health Organization* nel 2015, “*Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review*”.

Tutti i succitati concetti sono stati, poi, ripresi e sviluppati nella dichiarazione conclusiva della COP della Convenzione sulla biodiversità biologica del 2018, con cui le parti sono state invitate «to

l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé»: così, Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 12.

42 *Ivi*, p. 15: «Se si vuole salvare la coerenza bisogna però rinunciare alla linea interpretativa letterale, limitandosi a dare alle recenti integrazioni dell'art. 41 Cost. un valore rafforzativo delle soluzioni già raggiunte dall'elaborazione giurisprudenziale sulla tutela dell'ambiente».

43 Ad esempio, Corte cost., sent. n. 126/2018.

44 Si rinvia qui a Corte cost., sent. n. 105/2024. «Nel vagliare la legittimità costituzionale di questo meccanismo, la Corte ha ricordato che la recente riforma costituzionale del 2022 ha attribuito espresso e autonomo rilievo, nel nuovo testo dell'art. 9, alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Inoltre, la riforma ha esplicitamente chiarito che la tutela della salute e dell'ambiente costituisce un limite alla stessa libertà di iniziativa economica. Tenendo conto di queste indicazioni del legislatore costituzionale, da un lato la Corte ha ritenuto non incompatibile con la Costituzione la previsione della possibilità per il Governo di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale, contenendo il più possibile i rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dall'altro lato, queste misure – la cui effettiva osservanza dovrà essere costantemente monitorata dalle autorità competenti – dovranno comunque “tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinato dall'attività delle aziende sequestrate”, e non invece “a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni”. In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nella norma esaminata, di un termine massimo di 36 mesi di operatività delle misure in questione. Entro questo termine, occorrerà in ogni caso assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e ripristinare gli ordinari meccanismi autorizzatori previsti dalla legislazione vigente»: Comunicato stampa della Corte costituzionale del 13 giugno 2024.

45 Sul tema si veda, *ex multis*, C. LAJAUNIE, P. MAZZEGA, *One health and biodiversity conventions. The emergence of health issues in biodiversity conventions*, in 7 *IUCNAEL Ejournal*, 18 settembre 2016, pp. 105 ss.

46 Che è stato definito come «*approach to address the cross-cutting issue of biodiversity and human health, as an integrated approach consistent with the ecosystem approach (...) that integrates the complex relationships between humans, microorganisms, animals, plants, agriculture, wildlife and the environment*».

consider integrating One Health policies, plans or projects, and other holistic approaches in their national biodiversity strategies and action plans, and, as appropriate, national health plans»⁴⁷.

Tale approccio, come si è avuto modo di evidenziare in apertura, sembra essere quello accolto dalla recente riforma costituzionale italiana, che ha ribadito e ulteriormente implementato l'importanza, da una parte, dei concetti di "ambiente", "ecosistemi" e "biodiversità" e, dall'altra, pare averne affermato la natura relazionale, soprattutto se si considera la necessità di operare un adeguato bilanciamento tra diversi interessi in gioco⁴⁸. Proprio in ragione, in particolare, della crescente rilevanza, in senso autonomo, del concetto di "biodiversità" è da segnalarsi l'istituzione in Italia, sotto la guida del CNR, del *National biodiversity future centre*, che propugna, tra i suoi obiettivi principali, quello di fornire strumenti innovativi ed efficaci ai decisori politici, di ogni rango, per contrastare l'erosione della biodiversità⁴⁹.

A tali innovazioni si sono aggiunti gli spunti provenienti dalla normativa europea che, a partire dall'*European Green Deal*, si è occupata ampiamente delle tematiche ambientali, adottando un nuovo approccio «circolare e rigenerativo»⁵⁰, introducendo «una nuova modalità di operare nell'ambito delle politiche sociali, in cui si passa da un sistema di regolazione, all'adozione di strategie attive di protezione sociale»⁵¹.

Tale impegno è stato ulteriormente formalizzato dall'*European Green Deal Investment Plan* nel gennaio 2020, imponendo agli Stati membri dell'Unione di adottare concrete prassi e piani di lungo respiro per dare vita ad una transizione ecologica e sostenibile. Da qui, l'opportunità di leggere l'innovazione costituzionale secondo una duplice prospettiva: da una parte, di recepimento dell'evoluzione avvenuta in sede europea; dall'altra, di rafforzamento e di attuazione degli obiettivi segnati nella strategia sovranazionale⁵². Non stupisce, dunque, che anche nella *governance* italiana, anche prima della revisione del 2022, si fosse segnato un cambio di passo, con la mutazione della denominazione del Ministero competente alle politiche ambientali in Ministero della Transizione Ecologica⁵³ e, da ultimo, in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica⁵⁴.

Non deve, quindi, sorprendere che, sempre in ambito comunitario, la tutela, più nello specifico, della biodiversità abbia assunto nel corso degli ultimi decenni una nuova dimensione. Basti accennare, in questa sede, alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che ha introdotto un sistema di protezione di circa 200 tipi di habitat rari e di specie animali e vegetali rare, minacciate o endemiche, tramite l'individuazione di "zone speciali di conservazione". Essa costituisce una delle basi di "Nature 2000", la rete europea di zone speciali di conservazione e di zone di protezione speciale, che si pone quale obiettivo la tutela della biodiversità secondo i criteri segnati nella Convenzione di cui si è accennato *ante*. A ciò si aggiunge la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, volta a

47 L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, in *Federalismi*, n. 2, 2023, pp. 211-212.

48 L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, cit., p. 203.

49 Come da suo atto costitutivo del 23 giugno 2022, disponibile sul sito del CNR.

50 E. CHITI, *Managing the Ecological Transition of the EU. The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, n. 59, 2022, pp. 32-33.

51 M. IANNELLA, *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *Federalismi*, n. 24, 2022, p. 176.

52 *Ivi*, pp. 176-177.

53 Ponendosi in linea, si potrebbe dire, con l'analogo mutamento di denominazione già adottato nel sistema francese a partire dal 2017. Anche in Francia vi sono state numerose proposte volte ad introdurre il tema ambientale in Costituzione, ma queste non hanno trovato adeguato sostegno. Per una sintetica rassegna sul punto, M. IANNELLA, *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, cit., pp. 188-189.

54 Così dal sito del Ministero in parola.

garantire una cooperazione tra gli Stati membri per il raggiungimento di un “buono stato ambientale delle acque marine”, al fine di tutelare la vitalità delle acque e la loro salubrità, nell’alveo di uno sviluppo sostenibile⁵⁵. Da ultimo, la Commissione europea ha presentato una nuova strategia sulla biodiversità per il 2030, pubblicata nel maggio 2020, con misure volte ad affrontare i principali fattori che determinano la perdita di biodiversità, tra cui si annoverano i cambiamenti dell’uso del suolo e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse, i mutamenti climatici, l’inquinamento e l’insorgere di specie esotiche invasive. Qui si delinea un quadro di governance rafforzato al fine di colmare le restanti lacune normative statali, assicurando l’attuazione completa della legislazione dell’Unione⁵⁶.

In Italia, quindi, a tale generico e ampio sistema di protezione, si aggiunge quello delle “aree protette”, istituite per «garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese»⁵⁷, creando, così, un doppio binario di garanzia, consistente nei vigenti meccanismi europei e in quelli, più specifici, nazionali⁵⁸.

Assumendo, poi, la biodiversità come connotato specifico del sistema giuridico italiano contemporaneo si deve notare come essa sia divenuta maggiormente rilevante nell’ordinamento, determinando nuovi – e più pressanti – bilanciamenti con altri diritti costituzionalmente tutelati, specialmente di matrice economica, secondo una «nuova assiologia compositiva»⁵⁹, che impone ancora di più una prevalenza degli interessi sovraindividuali rispetto ad altri diritti e libertà di carattere economico⁶⁰.

In definitiva, stante il pacifico e testuale riconoscimento dell’ambiente e della biodiversità come principi fondamentali dell’ordinamento, ciò non toglie che, quando questi ultimi entrino in scena in controversie giuridiche, non sempre si rammenti la loro dimensione valoriale. Ci si sofferma, piuttosto, sulla loro identificazione nei termini di “materie”, da distribuire tra vari soggetti, come lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali.

4. La questione specifica: la salvaguardia del riccio di mare pugliese.

In ragione della prospettazione di cui *supra*, non stupisce che nel caso in esame il Governo abbia promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1 e 2 della l. della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6, “Norme Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”, per violazione dell’art. 117, c. 2, lett. s), in relazione alla competenza legislativa esclusiva «tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema», in riferimento all’art. 32 della l. n. 953/1965, “Disciplina della pesca marittima”, all’art. 27, comma 1, lett. a) e all’art. 24 del d.lgs. n. 4/2012, art. 27, “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, e all’art. 24 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 gennaio 1995, “Disciplina della pesca del riccio di mare”; nonché per violazione dell’art. 117, c. 2, lett. a) Cost., in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e in relazione all’art. 2 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”.

⁵⁵ L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, cit., pp. 201-202.

⁵⁶ Così dal sito del Parlamento europeo sul punto.

⁵⁷ Art. 1, l. n. 394/1991.

⁵⁸ R. AGNOLETTI, *Natura e ambiente nella prospettiva della biodiversità*, in *Foro Amministrativo*, n. 7, 2018, p. 1392.

⁵⁹ Cons. St., Sez. VI, sent. 23 settembre 2022, n. 8167.

⁶⁰ L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, cit., p. 208.

In particolare, l'impugnato art. 1 dispone che «[c]on la presente legge la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi», mentre l'art. 2 dispone al comma 1 che «[n]el mare territoriale della Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni» e al comma 2 che «[l] commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti (con certificazioni e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia».

Con il primo motivo di ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato impugna le norme in questione perché si porrebbero in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema».

Si osserva, infatti, che la pesca dei ricci di mare risulta oggi regolamentata a livello statale dal Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 1995, che fissa con chiarezza quali sono i limiti della relativa attività di pesca, sia professionale che sportiva. Nello specifico, il citato d.m. stabilisce, all'art. 1, che è consentita la pesca professionale del riccio di mare «con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello» (comma 1); che «i pescatori subacquei professionali di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente» (comma 2); e che «la pesca di cui al comma 1 è altresì consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente» (comma 3). All'art. 2, lo stesso d.m. stabilisce, poi, che il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari, mentre il pescatore sportivo non può catturarne (sempre giornalmente) più di cinquanta. All'art. 3, inoltre, si afferma che «la taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei» e all'art. 4 che «la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno».

Ciò premesso, ad avviso del ricorrente, «la definizione di pesca accolta nell'ordinamento italiano ripropone quella offerta dal legislatore unionale nel Regolamento (...) relativo alla politica comune della pesca», con ciò incidendo in maniera maggiore sui diversi aspetti di tutela ambientale. Tale impostazione avrebbe ripercussioni sul piano costituzionale, determinando «una lettura espansiva della materia di competenza statale esclusiva “tutela dell'ambiente”, tale da comprendere anche la regolamentazione di aspetti relativi all'attività della pesca»⁶¹. Da qui, la lesione, come si evince dal primo motivo di ricorso, dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.

Con il secondo motivo, si impugnano le medesime norme regionali in quanto invasive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea», ma tale questione non interessa nella presente analisi, che verte, appunto, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità in una nuova prospettiva costituzionale e sovranazionale.

Costituitasi in giudizio la Regione Puglia, questa ha, al contrario, rimarcato la situazione emergenziale che metterebbe a repentaglio «la sopravvivenza della specie riccio di mare, a causa dei “massicci prelievi” provocati dal turismo di massa», con ciò comportando, di necessità, la base della legislazione recante le norme censurate, che sarebbe stata adottata nell'esercizio delle competenze attribuite alle regioni dalla legislazione statale.

61 Si richiama Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 9.

Ciò premesso, parte resistente ritiene incontestabile che la pesca costituisca oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, così come sarebbe incontestabile che su tale materia possano interferire più interessi eterogenei, statali e regionali, con «indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrative».

Quanto ai possibili interventi legislativi statali sulla base del titolo di competenza “trasversale” di cui alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ad avviso della difesa, allo Stato sarebbe affidata la tutela e la conservazione dell’ambiente, «mediante la fissazione di livelli “adeguati e non riducibili di tutela” (sentenza n. 61 del 2009)», mentre alle regioni sarebbe consentito, «nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitandone compromissioni o alterazioni». Così argomentando, si giunge a sottolineare che nulla impedisce alle Regioni «di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato»⁶².

Al fine di supportare le proprie argomentazioni parte resistente richiama, altresì, quanto disposto negli artt. 3 *ter* e 3 *quinqies* del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, l’art. 3 *quinqies*, c. 2, consentirebbe alle Regioni di adottare forme di tutela dell’ambiente più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, come nel caso di specie.

Peraltro, ad avviso della difesa, le norme impugnate si ispirerebbero al principio di precauzione di cui all’art. 3 *ter* dello stesso d.lgs. n. 152/2006, avendo la finalità di preservare la risorsa ittica e l’ecosistema marino, anche se solo in presenza di potenziali rischi. Le misure adottate sarebbero non discriminatorie nella loro applicazione e, al contrario, appaiono coerenti con prescrizioni analoghe adottate a livello statale⁶³.

A sostegno di tali ragioni, la difesa ha, poi, presentato un documento allegato alla memoria integrativa, recante una “Valutazione dello stato di salute delle popolazioni del riccio edule, *Paracentrotus Lividus* (Lamarck 1816) lungo le coste del Salento” e a una consulenza tecnico-scientifica.

La resistente insiste, dunque, sulla eccezionalità, temporaneità e territorialità delle misure introdotte dalla normativa impugnata, riportando la «grave condizione di sovrasfruttamento del riccio di mare» in Puglia, stante la persistente inadeguatezza, al netto delle migliorie apportate, della disciplina nazionale ed europea sul punto, che, però, non sono risultate sufficienti a perseguire l’obiettivo di tutela in questione.

Quanto alla contestata violazione del «punto di equilibrio» fra esigenze contrapposte, la memoria evidenzia l’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali riportati, che si riferirebbero a pronunce di illegittimità costituzionale relative a interventi regionali non migliorativi, ma peggiorativi⁶⁴, nonché a pronunce non riferite a norme regionali, ma a quelle statali⁶⁵.

Da ultimo, si segnala come «una normativa di analogo tenore» rispetto alle disposizioni pugliesi impugnate sarebbe stata prevista dalla Regione autonoma della Sardegna⁶⁶, senza essere «oggetto di

62 Richiamando Corte cost., sent. 5 marzo 2009, n. 61 e sent. 15 maggio 2020, n. 88.

63 È qui menzionato il d.m. Risorse agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 1995 già menzionato. L’importanza dei summenzionati principi è fondamentale: l’art. 3 *ter* attiene ai principi di azione per la tutela dell’ambiente, che devono essere rispettati da tutti i soggetti che in qualche modo possono assumere una responsabilità nei confronti dei valori ambientali, mentre l’art. 3 *quinqies* attiene ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione che deve sussistere tra tutti i livelli di governo. Così, S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., pp. 23-24.

64 Il richiamo è a Corte cost., sent. 11 luglio 2014, n. 197.

65 Ci si riferisce a Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 9 e sent. 24 luglio 2009, n. 249.

impugnativa da parte dello Stato», così come «un analogo disegno di legge» sarebbe stato presentato nella Regione Siciliana⁶⁷.

5. L'inquadramento normativo in materia di pesca: l'intarsio tra Costituzione e normativa europea, statale e regionale.

Nell'alveo della controversia in esame appare fondamentale individuare la nozione e l'interpretazione adeguata da attribuire al concetto di "pesca" del riccio di mare, questione che interseca la materia ambientale, costituendone specificazione.

Nel riparto costituzionale delle competenze legislative, menzione esplicita della "pesca" compariva nel solo elenco dell'art. 117, c. 1, Cost. *ante* riforma. Tale disposizione includeva la "pesca nelle acque interne" tra le materie per le quali alla regione era consentito introdurre «norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni».

Successivamente alla riforma del Titolo V, né la "pesca nelle acque interne" né la "pesca" senza ulteriori specificazioni hanno trovato una loro collocazione tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, né tra quelle concorrenti, con conseguente attrazione alla competenza legislativa residuale regionale. Tuttavia, la situazione si pone come maggiormente complessa, dal momento che tale nozione interseca diverse materie contigue, generando un inevitabile coinvolgimento di vari livelli di governo e l'intreccio di tale materia con diversi aspetti ambientali e di sviluppo economico.

Come affermato dalla Corte costituzionale in una delle prime pronunce sul punto, resa a seguito della revisione del Titolo V, la pesca «costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»⁶⁸.

In quest'ambito un ruolo sempre più centrale è stato assunto dall'Unione europea. La disciplina sovranazionale è, infatti, orientata a politiche di tutela delle risorse ittiche, perseguendo tale obiettivo attraverso disposizioni che contrastano il sovrasfruttamento dei suddetti elementi ambientali e inducono al concepimento di misure gestionali adeguate alla realizzazione di un'attività di pesca responsabile.

A livello europeo la conservazione delle risorse ittiche costituisce un segmento nell'ambito della generale politica della pesca, come confermato dal diverso riparto di competenze tra Unione e Stati membri. Ai sensi dell'art. 3 TFUE, infatti, è l'Europa ad avere competenza esclusiva nella conservazione delle risorse biologiche del mare nell'alveo della politica comune della pesca, assegnando *ex art.* 43, par. 3 TFUE al Consiglio, su proposta della Commissione, il compito di adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione ed alla ripartizione delle possibilità di pesca. L'art. 4, par. 2, lett. d)

⁶⁶ Si rinvia alla normativa richiamata nel Decreto n. 2/59 del 8 gennaio 2024 della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto "Rettifica Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1/29 del 4 gennaio 2024. Regolamentazione della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2023/2024".

⁶⁷ Così, il DDL n. 624 del 25 ottobre 2023.

⁶⁸ Corte cost., sent. 1 giugno 2006, n. 213.

TFUE dispone, in via differente, che l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della pesca, escludendo, appunto, la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Tale diversità in ordine al titolo di competenza suggerisce che nel caso della conservazione delle risorse ittiche sussistano degli interessi ulteriori rispetto a quelli propri dell'attività di pesca genericamente considerata, che necessitano di essere affrontati e soddisfatti mediante una normativa uniforme, assicurata dal riconoscimento di una competenza esclusiva e dalla correlativa adozione di regolamenti.

Nel quadro della politica comune sul punto, il diritto europeo, nella misura in cui si occupa di una molteplicità di interessi che intercettano l'attività di pesca in senso proprio e che necessitano di essere affrontati e soddisfatti mediante una normativa uniforme, regola la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche e dell'acquacoltura, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse, tenuto conto degli aspetti ambientali, economici e sociali del settore. La disciplina è caratterizzata da un ampio ricorso allo strumento della fonte regolamento, ossia ad atti direttamente applicabili che recano norme solitamente strutturate con un elevato grado di dettaglio, che è stato ampio e variegato nel corso degli ultimi decenni.

Ciò che qui emerge è la necessità di un bilanciamento di interessi tra loro confliggenti, che ha trovato espressione nel principio di sostenibilità, da porsi come ispiratore delle misure adottate nell'ambito della politica comune della pesca⁶⁹.

La normativa statale stessa è caratterizzata da un certo grado di frammentarietà. Nella vigenza dell'originario art. 117 Cost., il settore della pesca è stato oggetto di disciplina organica mediante la l. n. 963/1965, in tema di disciplina della pesca marittima; il d.P.R. n. 1693/1958, ovverosia il "Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", e la l. n. 42/1982, introduttiva di un piano nazionale per la gestione programmata e controllata dell'attività di pesca, con l'obiettivo di promuovere uno sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare, attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca.

Successivamente alla riforma del Titolo V sono stati approvati il d.lgs. n. 153/2004 e il d.lgs. n. 154/2004, rispettivamente sulla pesca marittima e sulla modernizzazione del settore della pesca e acquacoltura. La normativa si fondava sulla prevista adozione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. Procedure e contenuto del programma sono state successivamente emendate dal d.l. n. 225/2010.

Più recentemente, il Parlamento ha conferito delega al Governo per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di pesca e acquacoltura, delega che è stata esercitata con il d.lgs. n. 4/2012, che ha provveduto all'abrogazione della l. n. 963/1965 e di diverse disposizioni dei d.lgs. n. 153 e 154 del

⁶⁹ Lo sviluppo sostenibile è ora ripetutamente menzionato nei Trattati dell'Unione europea ed è qualificato come obiettivo fondamentale nel nuovo art. 3 TUE, nell'art. 21 TUE, relativo all'azione esterna dell'Unione, e nell'art. 11 TFUE, che stabilisce il principio di integrazione. L'Unione è ora anche giuridicamente impegnata a perseguire lo sviluppo sostenibile sia all'interno che all'esterno, nelle sue relazioni con i paesi e le organizzazioni al di fuori dell'UE. Inoltre, esiste una valutazione d'impatto a livello di Commissione per tutta la futura legislazione dell'UE per garantire che quest'ultima sia conforme ai principi dello sviluppo sostenibile come stabilito nella "Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile". Di conseguenza, l'obbligo di preservare e migliorare l'ambiente è applicabile in tutti i settori normativi. Basti, poi, accennare che, nel diritto derivato unionale, lo sviluppo sostenibile funge da principio quadro alla base degli obiettivi di protezione dell'ambiente, sia nella legislazione specifica, sia mediante la sua integrazione in altre politiche.

2004, mentre sono rimaste in vigore le norme introdotte dal d.P.R. n. 1539/1968 e diverse norme regolamentari, tra le quali rileva in particolar modo – ai fini dell’analisi delle questioni oggi all’esame della Corte – il già richiamato d.m. del 12 gennaio 1995, in tema di disciplina della pesca del riccio di mare. È qui, in particolare, che si stabiliscono vari limiti alle modalità con cui la pesca può avvenire, a seconda che essa abbia natura professionale o sportiva.

Sul punto, è intervenuta, da ultimo, la Regione Puglia, con una sua regolamentazione in materia, composta da quattro articoli. Tra questi, gli articoli 1 e 2, impugnati dal ricorrente, stabiliscono la finalità della legge, ovverosia di «favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi», e individuano un fermo pesca temporaneo. L’art. 3 rinvia, poi, ad una non ancora adottata deliberazione della Giunta per la disciplina di aspetti attuativi, quali le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale, le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario, le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale e il piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l’immissione di post larve. Infine, l’art. 4 reca una clausola finanziaria, che qui non pare di pregnante interesse.

Si può, però, segnalare che, quanto alle sanzioni applicabili in materia, il quadro è reso più complesso dalla lettura della normativa statale sul punto, dovendosi richiamare gli artt. 7-12, d.lgs. n. 4/2012 che regolano le sanzioni penali e amministrative nell’ambito della pesca. Ciò non costituisce, ad ogni modo, l’oggetto precipuo della presente analisi, che, piuttosto, si appunta sulla determinazione dei confini tra azione europea, statale e regionale in vista della salvaguardia dei ricci di mare, a garanzia della biodiversità marina.

A chi spetta, infatti, porre in essere strumenti attuativi sul punto? Chi è il maggiormente titolato ad intervenire? L’Unione europea, lo Stato o la Regione? O tutte e tre tali istituzioni?

6. La soluzione accolta con la sentenza n. 16/2024.

La Corte costituzionale con la sentenza del 24 gennaio 2024 n. 16 ha argomentato, con riferimento al primo motivo di ricorso, nel senso della non fondatezza.

In primo luogo, si rimarca che, a seguito della riforma del Titolo V della legge fondamentale italiana, la materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ha assunto carattere trasversale, essendo «governata dall’elemento teleologico»⁷⁰. Riprendendo sul punto la propria precedente giurisprudenza, si afferma che le disposizioni legislative statali «“fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, [nel senso che] ad esse [è] consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)”»⁷¹. Al fine di non compromettere tale bilanciamento, il giudice delle leggi ha individuato due soli possibili situazioni “limite”: in primo luogo, quando l’intervento del solo Stato sia necessitato e imprescindibile, al fine di evitare soluzioni disarticolate sul territorio italiano; in secondo luogo, quando, alla luce della *ratio* dell’intervento normativo e degli interessi in gioco, non si ammettano normative legislative regionali suscettibili di determinare interferenze, anche se *in melius* rispetto alla tutela dell’ambiente⁷².

⁷⁰ Così, Corte cost., sent. 24 gennaio 2024, n. 16.

⁷¹ Corte cost., sent. 11 luglio 2014, n. 197.

⁷² Corte cost., sent. 15 maggio 2020, n. 88 e 2 dicembre 2020, n. 258.

Al di fuori di queste situazioni, del tutto peculiari, può ritenersi ammissibile l'intervento regionale, volto ad implementare lo *standard*, minimo, di tutela assegnato dallo Stato, senza mai diminuirlo⁷³. Le Regioni e le Province autonome possono, quindi, «adottare norme di tutela ambientale più elevata, pur sempre nell'esercizio di [loro] competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente»⁷⁴.

In questo senso, si arriva a ritenere che la potestà normativa della regione Puglia in materia di pesca non possa essere limitata nel senso di impedire di introdurre una normativa che avrebbe come effetto una tutela più ampia ed estesa dell'ambiente e dell'ecosistema, almeno ove guardata dalla specifica prospettiva del ripopolamento del riccio di mare. Ciò che rileva è verificare, quindi, se le disposizioni impugnate possano ascrivere alla competenza legislativa residuale e se ricorrono le condizioni perché esse esplicino i propri effetti sulla competenza "ambiente", implicandosi un necessario elemento di bilanciamento fra diversi livelli di governo. Questa contemperazione fra diversi e contrapposti interessi è da operarsi sia con riferimento al piano contenutistico/teleologico delle misure adottate, qui individuabile nell'introduzione del «fermo pesca straordinario», sia con riferimento al perseguimento degli obiettivi individuati dall'Unione europea nell'ambito della politica comune della pesca.

Si giunge, dunque, ad osservare che la disciplina impugnata risulta limitata sul piano degli interessi implicati. Le norme in questione, infatti, «introducono (...) una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto *una tantum*, che si riverbera temporaneamente su un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant'è che la misura è la conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento»⁷⁵.

Da qui, il carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto delle suddette disposizioni, elementi che rendono, quindi, non imprescindibile un bilanciamento operato sul piano statale. Se si osservano, appunto, le modalità con cui l'ordinamento nazionale, nel concreto esercizio della sua competenza legislativa esclusiva a «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema», è intervenuto nel regolare la conservazione della specie riccio di mare, «si deve ritenere che la soluzione adottata, con riguardo al fermo pesca, non sia incompatibile con una possibile modulazione di interventi legislativi regionali, mirati a risolvere specifiche criticità locali»⁷⁶.

La disciplina di cui al d.m. 12 gennaio 1995 ha, infatti, previsto, con riferimento al fermo pesca, una soluzione generale, ovvero la sospensione nei mesi di maggio e di giugno, «non modulata in funzione delle peculiari criticità di alcune zone costiere, nelle quali le condizioni ambientali si sono particolarmente aggravate»⁷⁷.

Di conseguenza, in linea con la costante giurisprudenza della Consulta, «non contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato le disposizioni regionali impugnate che, nell'esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di pesca, producono l'effetto di elevare, in relazione a specifiche esigenze del territorio, il livello di tutela ambientale»⁷⁸.

⁷³ Si richiama, nella pronuncia in esame, una folta giurisprudenza sul punto: Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 148; sent. 15 marzo 2022, n. 69; sent. 13 marzo 2019, n. 44; sent. 20 ottobre 2017, n. 218; sent. 12 dicembre 2013, n. 303 e sent. 12 dicembre 2012, n. 278, *ex multis*.

⁷⁴ I precedenti specifici sono Corte cost., sent. 14 novembre 2018, n. 198 e sent. 30 marzo 2018, n. 66, oltre a sent. 16 luglio 2014, n. 199.

⁷⁵ Corte cost., sent. 24 gennaio 2024, n. 16.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

In specie, la Corte evidenzia come, in merito a tali innovazioni regionali, non si possa «dubitare che incidano *in melius* sulla tutela ambientale, e nello specifico sulla protezione del riccio di mare, che è parte dell’ecosistema marino, norme che indirettamente agevolano la riproduzione di tale specie animale»⁷⁹.

L’intervento operato dalla Puglia si pone, inoltre, nel solco degli obiettivi segnati dall’Unione europea in materia di pesca, individuando «l’esigenza di una regolamentazione delle attività di pesca che garantisca il loro essere «sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine», nonché il rispetto dell’«approccio precauzionale», il quale assicuri che «lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile»⁸⁰.

Tutto ciò premesso, si arriva, infine, a dichiarare, per quanto qui interessa, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, l. regionale della Puglia n. 6/2023, in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. s), Cost.

7. Considerazioni conclusive.

Come si è già accennato in premessa, sono due gli aspetti che interessano l’ordinamento giuridico italiano per quanto riguarda l’ambiente e si tratta, in specie, della sua dimensione “valoriale” e “materiale”.

Sotto il primo profilo, in particolare, si ritiene che la riforma abbia inteso assegnare nuova rilevanza ed importanza a tale nozione, in una prospettiva che pare porsi maggiormente in linea – senza sposare totalmente – le teorie eco e biocentriche, introducendo espressamente la tutela della biodiversità, degli ecosistemi, dei diritti delle generazioni future e degli animali⁸¹. Associando tale dato all’evoluzione giurisprudenziale, è, però, necessario considerare la centralità dell’essere umano e dei diritti fondamentali della persona, come chiave della lotta al cambiamento climatico⁸².

Per queste ragioni, pare doversi incoraggiare il già citato approccio “relazionale”, che appare, appunto, vincente nella presente analisi: come negare, infatti, che la garanzia di obiettivi neo-costituzionali, veri e propri valori dell’ordinamento, sia oggi funzionale alla garanzia della società tutta e del benessere dell’essere umano, inserito, in maniera simbiotica, in un circolo unico con fauna e flora?⁸³

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Regolamento UE n. 1380/2013, art. 2, paragrafi 1 e 2.

⁸¹ V. PEPE, *Etica e diritto nel rapporto tra l’uomo e l’ambiente*, in ID. (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, pp. 216 ss.

⁸² R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, cit., pp. 198-199.

⁸³ «L’ambiente (...), oltre a costituire il contesto in cui l’essere umano è inserito e dal quale dipende la sua sopravvivenza, fornisce servizi che influenzano direttamente il livello di benessere degli individui e, per esso, la qualità della vita dei medesimi»: G. BAROZZI REGGIANI, *La “funzione sociale della tutela dell’ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *Federalismi*, n. 7, 2024, p. 71. Si sottolinea, infatti, che, una volta assicurato un nucleo minimo dell’esistenza biologica, se ne deve assicurare una dimensione di efficacia e di effettività, che si riconnette a valori primari dell’ordinamento italiano, quali il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e il progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.), al fine di assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.): così, M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla ‘primazia ecologica’ nel moto del diritto europeo*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. Atti del Convegno AID Ambiente del 28 gennaio 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 236.

Testimonianze dell'importanza di questa metodologia giungono dal panorama europeo e internazionale, laddove si evidenzia, in plurimi documenti normativi, la centralità dell'adozione di soluzioni conservative e ripristinatorie della biodiversità, per fissare degli obiettivi di tutela ambientale che si muovono in un doppio binario di garanzia, necessario per assicurare effettività all'azione dei pubblici decisori⁸⁴.

La necessità di predisporre uno strumentario che sia completo ed efficace da ogni punto di vista, per tutelare appunto la salute dell'ecosistema e dell'umanità tutta, è confermata dalla crescente rilevanza del c.d. *One Health*, specialmente nell'alveo della legislazione in tema di biodiversità, che individua una stretta connessione e interrelazione tra questi due soggetti⁸⁵. Da qui, la dimensione fondamentale dell'elemento ambientale, il quale non può dirsi pienamente garantito senza tenere in considerazione i bisogni di tutti gli esseri viventi.

Partendo da tali considerazioni, è d'uopo rammentare come – al fine di garantire i nuovi obiettivi di cui all'art. 9 Cost. – sia opportuna l'azione, congiunta spesso e volentieri, di diversi soggetti giuridici. Si innesta, a tal proposito, la seconda dimensione dell'ambiente, quella “materiale” appunto.

Proprio alla luce della complessità di un obiettivo quale la salvaguardia di specie animali in pericolo, come quella dei ricci di mare, si può partire da questo caso specifico al fine di analizzare il vasto intreccio tra normativa europea, statale e regionale, intreccio che è destinato, a più livelli, a stratificarsi, al fine di individuare, da una parte, livelli minimi di garanzia e, dall'altra, maggiori e migliori meccanismi di tutela.

Ciò pone non pochi interrogativi, soprattutto se si considera che talune politiche – come nell'ambito della pesca – risultano pienamente efficaci se accompagnate da una visione d'insieme della materia in esame.

Ai progetti ambiziosi – che coniugano con una visione “sociale” e “relazionale” salute umana e ambientale – si accompagnano le ambiziose disposizioni legislative, che cercando di porre ordine al sistema e di assicurare un miglioramento dell'ecosistema tutto, al fine di rispondere ai cambiamenti climatici e alle problematiche ecologiche dei nostri tempi.

Ciò nonostante, la confusione sul punto è ancora tanta.

Come fare, dunque, per disegnare un quadro più completo?

Forse la risposta migliore risiede nel fare un po' di chiarezza, soprattutto fra i concetti fondamentali della materia ambientale, andando a chiarire e a riempire di significato espressioni e locuzioni impiegate nella recente revisione della Costituzione italiana, oltre che nella legislazione normativa statale vigente⁸⁶. Altro obiettivo ambizioso, senza dubbio.

Ma come fare?

84 Rilevanti in tale prospettiva sono le Conclusioni rese dal Consiglio dell'Unione europea ai fini della “Preparazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità”; la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla COP in tema di biodiversità, il “Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente” del 2 marzo 2022 e la “Strategia Europea sulla biodiversità 2030”, come rammenta nella sua disamina G. BAROZZI REGGIANI, *La “funzione sociale della tutela dell'ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, cit., pp. 82-84.

85 L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, cit., pp. 213-214.

86 Ciò sarebbe utile per chiarire i principi contenuti in modo generico non solo nella legge fondamentale italiana, ma anche nel d.lgs. n. 152/2006, laddove essi «sono formulati in modo generico e non strutturato adeguatamente, con lacune particolarmente rilevanti, costituite dall'assenza dell'affermazione del principio di integrazione degli interessi ambientali in tutte le azioni pubbliche e dall'assenza di criteri e linee guida per effettuare il bilanciamento tra gli interessi ambientali ed i valori connessi con la tutela dell'ambiente rispetto agli altri interessi pubblici e valori costituzionali confliggenti»: così, S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 29.

Una soluzione prospettabile sarebbe l'adozione di una carta costituzionale di principi in materia ambientale, sul modello della *Charte de l'Environnement* francese⁸⁷, che consentirebbe, da una parte, di delineare con maggiore precisione il contenuto di concetti quali "ecosistema", "biodiversità", "ambiente", "fauna" e così via, e, dall'altra, di porre le basi per una loro futura evoluzione, aperta alle suggestioni del diritto straniero e sovranazionale⁸⁸. Il suddetto documento normativo va a costituzionalizzare, attraendoli nel *bloc de constitutionalité*, principi di diritto ambientali, ponendoli come strumenti di tutela dei suddetti valori nell'ordinamento. In specie, l'art. 3 della *Charte* introduce il principio di prevenzione, come declinazione specifica della garanzia ecologica del sistema giuridico. L'art. 4, inoltre, sancisce che ognuno deve contribuire alla riparazione dei danni causati all'ambiente, introducendo, così, una statuizione che ha poi trovato conferma nell'art. 1246 del *Code civil* francese, laddove si prescrive che «Chiunque sia responsabile di un danno ecologico è tenuto a risarcirlo». L'art. 5, infine, introduce il principio di precauzione, che impone a tutte le pubbliche autorità di determinare il livello di rischio ritenuto inaccettabile e di adottare, in un secondo momento, alla luce dei canoni di proporzionalità, misure adeguate a scongiurare il rischio individuato in via provvisoria. Tale ultimo disposto è stato fortemente criticato per la sua debolezza applicativa, dal momento che si limiterebbe a colpire solo gravi ipotesi di danneggiamenti all'ambiente.

Da qui, un primo profilo problematico, anche nel sistema d'Oltralpe: non sempre le prescrizioni contenute nel documento normativo risultano efficienti e foriere di benefici reali. Secondo elemento censurabile consiste, poi, nel mancato recepimento, all'interno della *Charte*, del principio di non regressione, che appare citato solo nel *Code de l'environnement*, nell'ambito dello specifico tema della biodiversità⁸⁹.

Ciò non toglie che agire come nell'ordinamento francese anche in Italia permetterebbe di raggiungere tre distinte finalità: *in primis*, quella di definire i criteri per operare un bilanciamento tra gli interessi ambientali e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'alveo di una «codificazione aperta» agli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali futuri⁹⁰; in secondo luogo, quella di delineare dei criteri per un dialogo efficace e trasparente tra scienza e politica⁹¹; da ultimo, di dare razionalità al sistema, chiarendo, una volta per tutte, a chi spetti agire in vari settori, individuando i livelli "preferiti" di intervento, efficientando in tal modo il coordinamento tra Unione europea, Stato e Regioni e definendo i rapporti tra mezzi impiegati, istituti di nuovo conio e competenze normative ed amministrative⁹².

A fronte di tali aspetti positivi, si constata, però, la difficile attuazione di un progetto di tal fatta, quantomeno in una tempistica così ravvicinata rispetto alla riforma del 2022.

87 *Loi constitutionnelle* 1 marzo 2005, n. 205.

88 D. PORENA, 'Ambiente': complessità di una nozione giuridica, in *AmbienteDiritto*, n. 3, 2020, p. 400.

89 E ciò solo a seguito della modifica apportata dalla *loi* n. 1087/2016. Sulle prescrizioni della *Charte* e i profili critici si veda G. FONTANELLA, *La costituzionalizzazione dei principi dell'ambiente: dalla Charte de l'Environnement francese alle esperienze africane*, in *Convegno DPCE Caserta 2022*, Speciale n. 2, 2023, pp. 498-499.

90 P. CAPPELLINI, *Il codice eterno*, in P. CAPPELLINI, B. SORDI, *Una riflessione di fine millennio*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 11 ss.

91 S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, in *Federalismi. Scienze ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela*, 5 giugno 2023, p. 45.

92 M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "Diritto dell'ambiente"*, cit., pp. 189 ss.; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 30 e ID., *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, cit., p. 45.

Ciò che stupisce chi scrive, in ogni caso, è constatare un elemento interessante, proprio del giudizio avanti alla Consulta qui esaminato. Come si è avuto modo di evidenziare e di spiegare *ante*, la riforma del 2022 ha avuto come obiettivo, dichiarato nel lessico impiegato dal legislatore della revisione costituzionale, quello di salvaguardare l'ambiente e la biodiversità. Pareva, quindi, incoraggiabile annoverare, tra i parametri di legittimità invocati dal Governo, l'art. 9 Cost. recentemente novellato. Ciò, però, non è avvenuto, dal momento che l'unica disposizione della legge fondamentale invocata è stato l'art. 117 Cost., che si occupa, a ben vedere, del riparto di competenze legislative ed amministrative.

Sembra, quindi, che la preoccupazione principale attenga a definire a chi spetti il "potere" di gestire interventi sulla materia ambientale, andando, dunque, a ritagliarsi spazi più o meno ampi di autonomia. Ma chi si preoccupa che una misura di tal fatta, delineata dalla Regione Puglia, risulti davvero efficace ed efficiente *nel merito*? Chi vorrebbe invocare l'opportuno – e, oserei dire, obbligatorio – intervento congiunto di Europa, Italia e Regioni? Come ricordare che la nostra stessa Carta pare considerare – seppure surrettiziamente e in via mediata – che vi sono competenze trasversali, che travalicano i "confini" attribuiti alle diverse istituzioni in questione, mettendo in comunicazione tra loro distinti "vasi"?

Introdurre, infatti, un fermo pesca temporaneo, per una data specie marina, esclusivamente a livello regionale certamente comporta una tutela per il riccio di mare "pugliese", preservato avverso un eccessivo sfruttamento. A fronte, però, di una costante domanda del prodotto, è necessario considerare come ciò possa, paradossalmente, pregiudicare la medesima risorsa presente in ambiti territoriali diversi, non interessati dalla norma impugnata. In queste zone, appunto, al fine di soddisfare le esigenze turistiche e commerciali, si dovrà/potrà ricorrere ad un'intensificazione della pesca del riccio di mare "non pugliese". Da qui, quale reale garanzia per la specie, più ampiamente intesa?

Alla luce di queste premesse, gli obiettivi di efficienza e di efficacia della misura – nel senso di assicurare una tutela della risorsa biologica marina – paiono venir meno. Sembra, quindi, utile ricordare il disposto del già citato art. 3 TFUE, pure richiamato nella pronuncia della Corte esaminata. Scelta migliore sembra essere, non a caso, guardare all'Unione europea come soggetto che individui le principali finalità della normativa ambientale, definendo, altresì, specie faunistiche e floristiche da tutelare e specifici criteri direttivi da adottare. Questo soggetto dovrà porsi come "avanguardia" in tale settore, assegnando, poi, la possibilità ad enti statali e regionali di intervenire tramite programmi coordinati e coesi, in una prospettiva di efficacia, efficienza ed integrazione.

È, quindi, proprio questa dimensione – di cooperazione e di relazione fra soggetti giuridici diversi, come l'Europa, la Repubblica italiana e le Regioni – che andrebbe incoraggiata e salvaguardata, al fine di non disperdere energie e di dare risposte fattuali e concrete alle problematiche sempre più pressanti della contemporaneità, che oggi non possono più essere disattese, in una dimensione puramente "relazionale"⁹³.

Solo così optando si potrà fare "gioco di squadra" e finire per essere tutti, una buona volta, dalla "parte" dell'ambiente e della Natura, per citare le parole – usate con amarezza, ma qui colme di speranza – di Barbalbero.

93 B. CARAVITA, L. CASETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 31: «È possibile trovare un significato autonomo ed unitario della nozione di ambiente (e di quella, relativa e conseguente, di tutela dell'ambiente) solo accogliendo, con tutti i limiti che ne conseguono, la prospettiva ecologica». Da qui, si deve sottolineare che «ambiente va inteso come equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera e dei singoli ecosistemi di riferimento», sempre rammentando che «l'equilibrio ecologico non è (...) quello di ambienti irrealisticamente "naturali", ma quello delle situazioni *concrete* dove l'uomo e gli esseri viventi operano».

Bibliografia:

- AGNOLETTO R., *Natura e ambiente nella prospettiva della biodiversità*, in *Foro Amministrativo*, n. 7, 2018;
- AMIRANTE D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022;
- ID., *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in DELL'ANNO P., PICOZZA E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente – Volume primo – Principi generali*, Cedam, Padova, 2012;
- APOSTOLI A., *Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano*, in SACOCCIO A. (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*, Giappichelli, Torino, 2019;
- BAGNI S., *Fluttuazioni giurisprudenziali nel riconoscimento del pluralismo giuridico egualitario in Ecuador e Perù*, in CAMMARATA R., ROSTI M. (a cura di), *I Popoli indigeni e i loro diritti. Dinamiche continentali, scenari nazionali*, Milano University Press, Milano, 2023;
- ID., *L'armonia tra il sé, l'altro e il cosmo come norma: la costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata*, in *Governare la paura*, Special Issue, 2013;
- ID., *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, n. 4, 2018;
- BALDIN S., *I diritti della Natura: i risvolti giuridici dell'etica ambientale exigente in America latina*, in *Quaderni costituzionali*, n. 6, 2014;
- BAROZZI REGGIANI G., *La "funzione sociale della tutela dell'ambiente" alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *Federalismi*, n. 7, 2024;
- BIFULCO R., *Prmissime riflessioni intorno alla l.cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi*, n. 11, 2022;
- BOBBIO N., *Eguaglianza e diritti*, Einaudi, Torino, 1995;
- ID., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997;
- CAPPELLINI P., *Il codice eterno*, in CAPPELLINI P., SORDI B., *Una riflessione di fine millennio*, Giuffrè, Milano, 2012;
- CARAVITA B., MORRONE A., *Ambiente e Costituzione*, in CARAVITA B., CASETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2016;
- CARAVITA DI TORITTO B., *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in GRASSI S., CECCHETTI M., ADRONIO A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, vol. I, Olschki, Firenze, 1999;
- ID., *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1996;
- ID., *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2005;
- CECCHETTI M., *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "Diritto dell'ambiente"*, in *Federalismi*, n. 25, 2006;
- ID., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1, 2022;
- CERINI D., LAMARQUE E., *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 24, 2023;
- CHIOLA G., *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, n. 2, 2022;
- CHITI E., *Managing the Ecological Transition of the EU. The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, n. 59, 2022;
- DEL CORONA L., *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, in *Federalismi*, n. 2, 2023;
- DE LEONARDIS F., *L'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 3, 2004;
- ID., *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 28 febbraio 2022;
- DESCOLA P., *Un'ecologia delle relazioni. L'uomo e il suo ambiente*, Edizioni Marietti 1820, Bologna, 2021;
- FABRIZZI F., *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2023;

- FERRETTI P., *La tutela dell'ambiente in Costituzione: tra dovere di solidarietà e prospettive di bilanciamento*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2023;
- FONTANELLA G., *La costituzionalizzazione dei principi dell'ambiente: dalla Charte de l'Environnement francese alle esperienze africane*, in *Convegno DPCE Caserta 2022*, Speciale n. 2, 2023,
- GALEOTTI S., *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e Società*, n. 1, 1996;
- GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3, 2017;
- ID., *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, in *Federalismi. Scienze ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela*, 5 giugno 2023;
- IANNELLA M., *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *Federalismi*, n. 24, 2022;
- LAJAUNIE C., MAZZEGA P., *One health and biodiversity conventions. The emergence of health issues in biodiversity conventions*, in *7 IUCNAEL Ejournal*, 18 settembre 2016;
- MAUREL R. (a cura di), *Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux*, Enrick B. Éditions, Parigi, 2023;
- MAZZUCA J., *La natura come soggetto di diritto. Proliferazione delle soggettività e concetti giuridici in trasformazione*, in *Federalismi*, n. 27, 2023;
- MITTICA M.P., *Cosa accade di là dall'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in *Anamorphosis-Revista Internacional de Dereito e Literatura*, vol. 1, n. 1, 2015;
- ID., *Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor. Rivista di scienze della comunicazione*, n. 1, 2010;
- MONTALDO R., *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi*, n. 13, 2022;
- MONTEDURO M., *Riflessioni sulla 'primazia ecologica' nel moto del diritto europeo*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno AID Ambiente del 28 gennaio 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022;
- MORBIDELLI G., *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1996;
- PEPE V., *Etica e diritto nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente*, in ID. (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996;
- PORENA D., *'Ambiente': complessità di una nozione giuridica*, in *AmbienteDiritto*, n. 3, 2020;
- PRISCO S., *Letteratura e altre arti. Un ruolo decisivo per un nuovo giurista critico*, in ROSELLI O. (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, il Mulino, Bologna, 2020;
- ROSELLI O., *Diritto, Letteratura e una più ampia comprensione del possibile*, in *ISLL Papers*, n. 11, 2018;
- ID., *Humanities e l'interrogativo di cosa si intende per diritto. L'orizzonte del giurista oltre la "parzialità" del diritto positivo*, in *ISLL Papers*, n. 16, 2023;
- SILVESTRI G., *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1987;
- STORINI C., NOGUERA A., *Processo costituente e Costituzione in Bolivia. Il difficile cammino verso la rifondazione dello Stato*, in *DPCE*, n. 3, 2008.